REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 23 Giugno 2014

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 69 del 23/06/2014

TITOLO I - OGGETTO

ART.1 - OGGETTO

TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2 - FINALITA' DEL SISTEMA

ART.3 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

ART.4 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.5 - SVILUPPO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.6 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

ART.7 - RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI

ART.8 - CONVENZIONI

TITOLO IV - IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.9 - IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

ART.10 - INFORMAZIONE SUI SERVIZI

ART.11 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.12 - UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART.13 - BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART.14 - GRADUATORIE DI ACCESSO

ART.15 - FREQUENZA

ART.16 - RETTE

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.17- COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE

ART.18 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

ART.19 - FORMAZIONE PERMANENTE

ART.20 - SERVIZIO DI REFEZIONE

ART.21 - RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART.22- AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART.23 - ACCREDITAMENTO

ART.24 - VIGILANZA

TITOLO VIII - NORME FINALI

ART.25 - NORMA FINALE

TITOLO I OGGETTO

ART.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli art. 3, art. 3bis, art. 4 e art. 4bis della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e di cui al DPGR 30 luglio 2013, n.41/R Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della L.R. 26.07.02, n.32 (Testo unifico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia dei servizi educativi per la prima infanzia, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Casole d'Elsa.

TITOLO II

SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ART.2 – FINALITA' DEL SISTEMA

- 1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
- 2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
- 3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
- 4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
- 5. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.
- 6. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.
- 7. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

ART.3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

- 1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'articolo 4 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32, meglio specificati dall'articolo 2 del DPGR 30 luglio 2013 n.41/R, e in particolare da:
- a) nido di infanzia
- b) servizi integrativi per la prima infanzia così articolati:
- 1) spazio gioco
- 2) centro per bambini e famiglie
- 3) servizio educativo in contesto domiciliare
- 2. Al fine di determinare una cornice temporale di riferimento unitario per il funzionamento del sistema dei servizi, si individua l'anno educativo come periodo compreso fra il mese di settembre e il mese di agosto.

ART.4 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

- 1. Il Comune, promovendo allo scopo la partecipazione attiva delle organizzazioni presenti nel territorio e delle famiglie, assume la titolarità della programmazione dello sviluppo dei servizi sul proprio territorio.
- 2. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.
- 3. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro di una attenzione aggiornata alla dinamica della domanda e dell'offerta e del raccordo coordinato fra iniziativa pubblica e privata nella gestione dei servizi.
- 4. Il Comune , mediante le procedure di autorizzazione e di accreditamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui al successivo Titolo VII del presente regolamento, sostiene e regola lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio.
- 5. Il Comune, mediante l'esercizio delle funzioni precisate nei precedenti commi, concorre, nel contesto della Zona Educativa di appartenenza, alla elaborazione della programmazione territoriale delle politiche di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia.
- 6. Il Comune, all'interno della Zona educativa, promuove forme di gestione associata degli interventi con particolare riferimento alle seguenti materie:
- a) regolamentazione generale dei servizi, ivi compreso quanto relativo ai criteri di accesso ed ai criteri generali per la determinazione della compartecipazione delle famiglie ai costi;
- b) gestione dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento e esercizio delle funzioni di vigilanza.
- c) coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi e iniziative di promozione della qualità nella rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;
- d) formazione del personale impegnato nei servizi;
- e) la continuità educativa da zero a sei anni;
- f) ove compatibile con le esigenze di agevole accesso da parte delle famiglie e vantaggioso dal punto di vista dei costi di gestione, il Comune stabilisce accordi con altri comuni della stessa zona educativa per l'utilizzo condiviso e concordato del potenziale di

ricettività di servizi facenti parte del sistema pubblico dell'offerta, di cui al precedente comma 2, anche mediante lo strumento della convenzione di cui al successivo articolo 8.

TITOLO III

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI ART.5 – SVILUPPO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

- 1. Il Comune, nel quadro delle scelte programmatiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio alle stesse correlate, determina il livello di sviluppo del Sistema Locale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia. In questo quadro, decide, in particolare:
- a) la quota di servizi ricompresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta;
- b) il finanziamento da attribuire al sostegno della gestione dei servizi privati accreditati.

ART.6 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

1. Il Comune, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

ART.7 - RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI

1. Il Comune, nei limiti degli stanziamenti determinati secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, comma 1b), individua nella convenzione la forma mediante la quale realizzare il sostegno finanziario della gestione delle strutture private accreditate, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

ART.8 – CONVENZIONI

- 1. Il Comune può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
- 2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
- a) la quota di posti parziale o totale riservata dal servizio privato accreditato al Comune;
- b. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
- c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d. l'ammontare del finanziamento corrisposto dal Comune al servizio privato accreditato per la parte del servizio riservato e le relative forme di liquidazione a carico del Comune; e. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

TITOLO IV

IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ART.9 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

- 1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi al fine di:
- a) favorire l'accesso ai servizi;
- b) verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
- 2. Tali obbiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
- 3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.

ART.10 - INFORMAZIONE SUI SERVIZI

- 1. Il Comune coordina, anche in relazione agli obblighi imposti dall'articolo 53 del DPGR 30 luglio 2013 n.41/R, la raccolta annuale organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.
- 2. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

ART.11 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

- 1. Nei servizi educativi per la prima infanzia sono garantite, nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 4, del DPGR 30 luglio 2013 n.41/R, adeguate forme di partecipazione delle famiglie, nonché sono istituiti appositi organismi di partecipazione.
- 2. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
- 3. Gli organismi di partecipazione, autonomamente determinati dai diversi soggetti gestori, ed eventualmente coordinati in organismi unitariamente riferiti anche a più servizi, prevedono comunque la presenza delle seguenti componenti:
- a) genitori utenti, in un numero di almeno la metà dei componenti;
- b) educatori e operatori;
- c) un referente del soggetto gestore.
- 4. La presidenza degli organismi di partecipazione è attribuita a un genitore.
- 5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie è di 3 anni, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
- 6. Il Comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

TITOLO V

ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.12 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

- 1. Nei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utile.
- 2. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta con riferimento ai posti di diretta titolarità pubblica ovvero protetti da convenzionamento fra comune e strutture private accreditate tutti i bambini residenti nel Comune, in età utile.
- 3. Nei casi di cui al comma precedente, l'ammissione di bambini residenti in altri comuni in servizi facenti parte del sistema pubblico dell'offerta è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; tale eventualità è inoltre sottoposta, nel caso di servizio a titolarità pubblica o accreditato convenzionato, al vincolo di impegno, da parte del comune di residenza del bambino, a concordare con il Comune una forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio.
- 4. Qualora nel corso del ciclo annuale di frequenza di un servizio si determini la perdita della posizione di residenza del bambino iscritto nel Comune, decade, con decorrenza dal successivo ciclo annuale di frequenza, il diritto al posto.

ART.13 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

- 1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo annuale di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.
- 2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
- 3. Le domande di iscrizione vanno predisposte utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
- 4. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART.14 – GRADUATORIE DI ACCESSO

- 1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, è predisposta, garantendo la trasparenza della procedura, un apposita graduatoria di accesso.
- 2. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta determinano, sentito il parere espresso al proposito dagli organismi di partecipazione delle famiglie, una tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi che favoriscano l'accesso di bambini:

- a. portatori di forme di disabilità documentate da servizi pubblici;
- b. il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale documentato da servizi pubblici;
- c. il cui nucleo familiare sia monoparentale;
- d. nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati.
- 3. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
- 4. I bambini già frequentanti un nido d'infanzia nell'anno educativo precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione.
- 5. Il Comune elabora e aggiorna annualmente una tabella di punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui è soggetto titolare, tenendo presenti i criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. La stessa costituisce elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati.
- 6. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di accesso ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART.15 – FREQUENZA

- 1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
- a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo,
- b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
- c. Forme di ambientamento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
- 2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
- 3. Il progetto educativo dei servizi educativi per l'infanzia si fonda, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento.
- 4. L'ammissione di bambini portatori di disabilità si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione.
- 5. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di frequenza dei servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART.16 - RETTE

- 1. Il Comune stabilisce annualmente la partecipazione economica degli utenti alle spese di funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.
- 2. Con riferimento ai posti di diretta titolarità pubblica ovvero protetti da convenzionamento fra comune e strutture private accreditate, il Comune determina, nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3. I criteri di determinazione delle rette di cui sopra possono prevedere meccanismi di temporanea riduzione della retta per ridotta frequenza accompagnata da certificazione medica.
- 4. Le modalità e i termini di pagamento delle quote di compartecipazione sono stabilite annualmente contestualmente alla determinazione delle tariffe.
- 5. Decorsi 150 gg. dalla scadenza prevista per il pagamento, in assenza dello stesso, si procederà ad inviare un sollecito comprensivo dell'addebito di una sovrattassa pari al 20% della somma dovuta. Avverso a tale sollecito è possibile proporre ricorso in opposizione al Dirigente entro 30 giorni dal suo ricevimento.
- 6. Decorso senza esito anche il termine per il pagamento indicato nel sollecito si procederà al coattivo recupero delle somme dovute, secondo l'ordinamento vigente per la riscossione coattiva della somme non versate, comprensive di sovrattassa e di interessi di mora.
- 7. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore; tale provvedimento, fatto salvo il caso di attivazione di nuovo e diverso procedimento di ammissione, si estende anche ai successivi anni educativi.
- 8. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di determinazione delle rette di frequenza di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART 17 – COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE

1. Il Comune realizza il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato, mediante figure tecniche dotate di appositi titoli di formazione.

Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:

- a. definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
- b. elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
- c. elaborazione, attuazione e verifica del progetto pedagogico ed educativo dei servizi;
- d. supervisione sul lavoro degli operatori;

- e. promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi e il coordinamento zonale;
- f. promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- g. promozione e monitoraggio della qualità, nonché sviluppo e coordinamento degli strumenti per l'osservazione, documentazione e valutazione delle esperienze educative;
- h. sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale;
- i. raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche;
- l. promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.
- 2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.
- 3. Il Comune promuove l'attivazione delle funzioni di cui ai commi precedenti da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART.18 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

- 1. Il personale educativo e ausiliario è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
- 2. Il personale educativo e ausiliario assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori
- 3. Il Gruppo degli Operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
- 4. Uno degli educatori presenti nel Gruppo degli Operatori riveste le funzioni di referente.
- 5. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
- 6. Educatori e operatori, per le svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza.
- L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale, non inferiore all'8 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale, per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento. Alle stesse attività è garantita una forma di partecipazione da parte degli operatori ausiliari.
- 7. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate

strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

ART.19 - FORMAZIONE PERMANENTE

- 1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
- 2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.
- 3. Il Comune opera per garantire il raccordo fra i servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche mediante la promozione di comuni iniziative di formazione e aggiornamento da rivolgere agli operatori.
- 4. Il Comune promuove lo sviluppo delle attività di cui ai commi precedenti da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART.20 - SERVIZIO DI REFEZIONE

- 1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.
- 2. Il menù adottato deve essere preventivamente approvato dall'autorità sanitaria pubblica competente territorialmente, la quale approva altresì i protocolli operativi relativi all'erogazione del servizio.

ART.21 - RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

- 1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto a garantire gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
- a) informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
- b) disciplina delle segnalazioni e degli interventi di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

- c) attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n.16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti medicina legale e farmaceutica).
- 2. Sulle materie di cui al precedente comma, il Comune elabora appositi protocolli operativi di cui promuove l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO ART.22 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

- 1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia, comunque denominati, disciplinati dal presente regolamento e operanti sul territorio comunale.
- 2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
- 3. Il Comune elabora un proprio disciplinare per l'autorizzazione, che esplicita i requisiti e il procedimento, al quale si devono riferire i soggetti titolari che facciano richiesta di autorizzazione al funzionamento per un servizio educativo per la prima infanzia.

ART.23 - ACCREDITAMENTO

- 1. Sono interessati al regime dell'accreditamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
- 2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente accesso a finanziamento pubblico.
- 3. Il Comune elabora un proprio disciplinare per l'accreditamento, che esplicita i requisiti e il procedimento, al quale si devono riferire i soggetti titolari che facciano richiesta di accreditamento per un servizio educativo per la prima infanzia.

ART.24 - VIGILANZA

- 1. Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, mediante due ispezioni annuali senza preavviso.
- 2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

TITOLO VIII NORME FINALI

ART.25 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizione di legge in materia.